

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (Presentazione del certificato di solvibilità delle esecuzioni con le proposte di candidatura per le elezioni degli Esecutivi cantonale e comunali)

del 31 maggio 2021

A scadenze regolari viene messa in discussione la solvibilità di quello o quell'altro candidato alle elezioni politiche. L'opinione pubblica in maniera legittima tiene conto anche di quest'aspetto. Soprattutto negli Esecutivi si adottano decisioni importanti per l'intera collettività anche in ambiti molto delicati quali quello finanziario. Si pensi, ad esempio, alle competenze in ambito di esazione delle imposte, alle procedure in via esecutiva contro i morosi, all'incasso dei crediti, al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego di capitali, all'accensione e al rinnovo di prestiti secondo i bisogni di liquidità del Cantone o del Comune o alle proposte di richiesta di credito per svariati milioni di franchi per infrastrutture, ecc.

È quindi legittimo che i cittadini votanti si sentano in dovere di esigere che un politico con potere esecutivo sappia in primo luogo amministrare sé stesso, prima ancora di dover decidere per la collettività.

E proprio in un'ottica di trasparenza e correttezza verso il corpo elettorale quest'iniziativa postula quindi l'obbligo - per i candidati al Consiglio di Stato e ai Municipi - di presentare l'estratto personale delle esecuzioni e delle ditte di cui gli stessi candidati sono amministratori.

Grazie alla recente revisione dell'art. 8a LEF (cosiddetta mozione Abate) nell'estratto esecuzioni e fallimenti figurano sostanzialmente solo i debiti e gli attestati di carenza beni effettivi. La tutela da eventuali precetti abusivi e vessatori è quindi già prevista.

All'estratto di solvibilità non si vuole però dare alcuna valenza preclusiva.

L'elettorato può quindi scegliere liberamente – ma con cognizione di causa (e qui sta la differenza sostanziale dal regime attuale) – di eleggere una persona insolvente.

Nel quadro dell'esame parlamentare non ci si oppone ovviamente ad un'estensione dell'obbligo di presentazione dell'estratto delle esecuzioni ai membri del Gran Consiglio e dei Consigli comunali, degli Uffici presidenziali dei Patriziati, alle persone designate nei CDA parapubblici e ai membri dei Consorzi.

Per tali ragioni si propone quindi di inserire nella LEDP le seguenti normative:

Art. 47 cpv. 3 (terzo comma)

- l'estratto cantonale delle esecuzioni di ogni candidato e delle persone giuridiche in cui ogni candidato ha mansioni dirigenziali, nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio. Il regolamento disciplina i particolari.

Art. 56 cpv. 1 (seconda frase)

la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, dell'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni.

Art. 66 cpv. 1

¹Se un candidato decade prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della

lista possono presentare un candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

Claudio Franscella

Balli - Battaglioni - Berardi - Filippini - Foletti -

Galeazzi - Genini - Ghisla - Ghisolfi - Gnesa -

Guerra - Imelli - Isabella - Minotti - Pagani -

Passalia - Polli - Robbiani - Seitz - Soldati